

Anche l'uso fa pirata il software

Sanzionata l'impresa che utilizza i programmi ma non li riproduce

Nel 2003 la Guardia di finanza rinveniva, presso la sede di una casa editrice, una settantina di programmi software privi di licenza, fatture o altri documenti giustificativi per un valore commerciale di oltre 100mila euro. Il procedimento, instauratosi avanti il Tribunale di Roma, si è ora concluso in primo grado con la condanna dell'amministratore unico a sei mesi di reclusione e 8mila euro di multa per la detenzione di software abusivamente duplicati. Il caso esaminato dal Tribunale non riguarda l'ipotesi "classica" in materia di pirateria di software e cioè la illecita duplicazione o commercializzazione di programmi senza autorizzazione, bensì la diversa situazione dell'impresa che utilizzi tali programmi nell'esercizio della propria attività. In casi come questo, il software non costituisce l'oggetto dell'attività dell'impresa, bensì uno dei mezzi di cui la stessa si serve per lo svolgimento di

una propria (diversa) attività.

Questo tipo di condotta, secondo quanto stabilito dal Tribunale nella decisione del 28 giugno 2005, configura il reato previsto dall'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore che punisce non solo chi duplica abusivamente ma anche chi detiene «a scopo commerciale o imprenditoriale» programmi per elaboratore senza contrassegno Siae e quindi programmi — afferma il Tribunale — privi di licenza, rispetto ai quali non vi sia la prova del regolare pagamento dei diritti. Per l'integrazione della fattispecie, la norma richiede anche che la detenzione avvenga con lo scopo di trarne profitto.

Sia questa espressione (per trarne pro-

fitto) sia lo scopo "imprenditoriale" sono il frutto delle modificazioni introdotte dalla legge 248/00. Prima di questo intervento legislativo, la norma richiedeva il fine di "lucro" (concetto più ristretto che aveva fatto dubitare gli interpreti in merito alla possibilità di farvi rientrare qualsiasi vantaggio patrimoniale) e non prevedeva la detenzione a scopo imprenditoriale, estensione che, secondo il principio enunciato dal Tribunale, consente di incriminare anche condotte come quella posta in essere dalla casa editrice. Secondo il giudice, infatti, ricorre tale detenzione allorchè i software siano utilizzati nell'esercizio di un'attività d'impresa in considerazione del profitto rappresentato

dal risparmio sulla spesa di acquisto dei programmi e sul loro impiego per l'esercizio della stessa, indipendentemente da finalità di lucro connesse con la commercializzazione di tali programmi.

Prima delle modificazioni introdotte dalla legge 248/00, si era pronunciata per la punibilità di tale condotta anche la Cassazione nella decisione n. 33896/01. Secondo la Corte, il concetto di detenzione a scopo commerciale doveva già ritenersi riferito ad un uso commerciale generico, ricomprendente anche la condotta di chi adoperi i programmi internamente nella propria organizzazione aziendale. La legge 248/00 avrebbe solo provveduto a chiarire e precisare

tale concetto introducendo anche la "detenzione a scopo imprenditoriale".

In aperto contrasto con questo orientamento era invece la precedente decisione (31 marzo 2005) del Tribunale di Bolzano che molta eco ha avuto sui mezzi di informazione. In quell'occasione il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere per un architetto che utilizzava nella propria attività diversi software senza essere in grado di produrne le relative licenze o fatture. La decisione destava tuttavia alcune perplessità: sia perché l'articolo 171 ter riguarda opere diverse dal software (quelle musicali e audiovisive), ed il suo richiamo non sembrava quindi pertinente; sia soprattutto perché la decisione forniva un'interpretazione della nozione di «detenzione a scopo imprenditoriale» sostanzialmente abrogativa, in quanto coincidente con lo "scopo commerciale".

MARELLA NAJ-OLEARI